

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV
N. 104

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

CONTRO IL DEPUTATO

SCALFARI

PER CONCORSO — AI SENSI DELL'ARTICOLO 110 DEL CODICE PENALE — NEL REATO DI CUI AGLI ARTICOLI 595, PRIMO E SECONDO COMMA, DEL CODICE PENALE E 13 DELLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1948, N. 47 (DIFFAMAZIONE A MEZZO DELLA STAMPA)

TRASMESSA DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO).

il 20 aprile 1970

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 15 aprile 1970.

È pendente avanti la Corte di Appello di Roma per il giudizio di secondo grado procedimento penale contro l'onorevole Scalfari Eugenio per il reato di cui in oggetto.

Poiché occorre, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, l'autorizzazione a procedere di codesto Consesso, trasmetto la relativa richiesta del Procuratore generale della Repubblica in Roma con gli atti del procedimento (fascicolo n. 2447/68 della Corte di Appello di Roma).

Il Ministro
REALE

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Roma, 12 marzo 1970.

Con sentenza in data 26 marzo 1968 il Tribunale di Roma, sezione IV, ha assolto Scalfari Eugenio dal reato di diffamazione a mezzo stampa, in danno di Alberti Santina, per insufficienza di prove.

Avverso detta sentenza l'imputato ha interposto appello e gli atti del processo sono pervenuti a questa Corte per il giudizio di secondo grado.

Ciò stante e poiché l'imputato è deputato, eletto nella ultima legislatura, e come tale ha diritto all'immunità parlamentare, mi pregio richiedere la prescritta autorizzazione a procedere nei confronti dello stesso, trasmettendo gli atti.

Il Procuratore Generale della Repubblica
UGO GUARNERA